



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	70	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	26.09.2020
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA 2021-2023

L'anno duemila VENTI addì ventisei

del mese di settembre alle ore 10.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO | SINDACO |
| 2) ASSANDRI CLAUDIA | ASSESSORE |
| 3) GANINI GRETA | ASSESSORE |

Presenti / Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
TOTALI	3
	0

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n°449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n°482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n°68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004, n°311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n°448 (*Legge Finanziaria 2002*), a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. n°165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n°75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n°75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n°165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n°75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n°165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n°183/2011 (*Legge di Stabilità 2012*), introduce dal 1° gennaio 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n°75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n°34 dispone che:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n°75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro – capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n°296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n°296/2006;

Visto il prospetto esplicativo del calcolo del limite di spesa per assunzioni, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Dato atto che, nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge **l'assenza di personale in esubero nel Comune di Pianengo**;

Tenuto conto della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Ribadito il concetto che la dotazione organica, ed il suo sviluppo triennale, deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Ritenuto, quindi, di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale, e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

Vista la dotazione organica dell'Ente, di cui all'**ALLEGATO A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Esaminata la suddetta dotazione organica si ravvisa, pertanto, la necessità, per il triennio 2021/2023 quanto di seguito indicato:

- **ANNO 2021:** Nessuna assunzione;
- **ANNO 2022:** Nessuna assunzione;
- **ANNO 2023:** Nessuna assunzione;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di prendere atto che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n°165/2001;
- 3) Di approvare la nuova dotazione organica come nell'**ALLEGATO A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di approvare, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, del Comune di Pianengo, come di seguito indicato:
 - **ANNO 2021:** Nessuna assunzione;
 - **ANNO 2022:** Nessuna assunzione;
 - **ANNO 2023:** Nessuna assunzione;
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. n°296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 5) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito degli "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato*" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6 -ter del D.Lgs. n°165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n°75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RG Sn. 18/2018;
- 8) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dott. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
